



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Seconda Sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **8548/2015** promossa da:

Condominio sito in Monza avv. Cacciuttolo E.

ATTORE/I

contro

Trust S.

Avv. S. Francesco Gaspare avv. De Vivo P.

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Alessandro Gnani,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorso ex art.702 bis c.p.c. è stato presentato per far dichiarare la nullità del trust costituito dal convenuto avv. S., siccome trust c.d. autodichiarato, ove cioè la stessa persona fisica compare come costituente e come *trustee*.

Sull'eccezione di difetto di procura

Parte convenuta ha eccepito che l'amministratore del condominio non avrebbe avuto delega assembleare *ad hoc* per proporre l'azione.

L'eccezione è infondata. Risulta dal verbale d'assemblea che l'amministratore era stato delegato a presentare la causa odierna. La delibera raggiunge le maggioranze prescritte dal regolamento di condominio: maggioranza dei millesimi (votarono condomini per 536 millesimi) e maggioranza dei componenti (votarono 26 su 50: unanimità dei presenti). Il fatto poi che l'amministratore, in quella stessa delibera, sia stato prorogato *ad interim*, in attesa della nomina del nuovo amministratore, è irrilevante: il

dato non toglie che, con precedente e distinta volontà, il condominio abbia autorizzato l'amministratore a proporre la presente causa.

Sull'eccezione di difetto di giurisdizione.

Parte convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione, in quanto, nell'atto costitutivo del trust (art.11), è scritto che ogni controversia relativa alla validità del trust resta sottoposta alla competenza della Corte di Jersey (Isole del Canale).

L'odierno attore è un terzo rispetto al trust, e si assume creditore dello S.. Vale quindi, a confutazione della eccezione, Cass.s.u.14041/14: la clausola di proroga della giurisdizione "vincola, oltre al costituente, i gestori e i beneficiari del "trust", pur non firmatari della clausola, ove vengano in rilievo diritti e obblighi inerenti al "trust", mentre non vincola i soggetti che rispetto al "trust" sono in posizione di terzietà". Il che è nel caso di specie, dove il condominio allega di essere lesa dalla costituzione del trust.

Sulla domanda di nullità e sul mancato riconoscimento del trust.

Parte attrice chiede dichiararsi la nullità del *trust*, siccome autodichiarato.

Ad avviso di questo giudice non è tema di nullità, ma, ancor prima, di riconoscimento o meno del *trust* c.d. autodichiarato nell'ordinamento italiano.

Parte attrice cita Cass.10105/04, da un lato, e Cass.3735 e 3886 del 2015, dall'altro. Tutte e tre le sentenze decidono su un *trust* c.d. autodichiarato, regolato dalla legge di Jersey, come è nel caso di specie. La legge di Jersey afferma valido il *trust* autodichiarato. Ai sensi degli artt. 6 e 8, co.1 Convenzione dell'Aja 1.7.85, il *trust* dovrebbe quindi essere valido anche in Italia, poiché valido per legge scelta dal costituente (Jersey Law).

Tale problema è superato nella sentenza Cass.10105/14, ricorrendosi all'art.15, co.1 lett.e) della Convenzione; norma qui inapplicabile, non essendo stata allegata alcuna insolvenza del convenuto.

Lo stesso problema è obliterato in Cass.3735 e 3886 del 2015, giacché, trattandosi di materia tributaria, la normativa di settore rendeva irrilevante la questione.

Ciò posto, non può qui parlarsi di nullità del *trust*, proprio perché vi osta il combinato disposto degli artt.6 e 8, co.1 Convenzione.

Tuttavia, e ancor prima, v'è da giudicare della riconoscibilità in Italia di tale *trust*, ai sensi della Convenzione.

Ad avviso del giudice, il riconoscimento è da escludere per due ordini di ragioni.

A) Il primo motivo attiene, per così dire, al tipo negoziale. Il tipo negoziale cui ha riguardo l'art.2 della Convenzione richiede una dissociazione tra figura del disponente e del *trustee*; al costituente può semmai esser concessa qualche prerogativa (art.2, ult. co. Convenzione); tanto, come eccezione alla regola di

completa separazione. Le tre citate sentenze della Cassazione hanno, tutte, stigmatizzato l'alterità soggettiva tra costituente e *trustee*, citando l'art.2, ult. co.

Ebbene, la contrarietà allo schema tipologico dell'art.2, impedisce il riconoscimento del *trust* c.d. autodichiarato. La Convenzione regola il riconoscimento del *trust* se ed in quanto il *trust* risponda al tipo di cui all'art.2 (v. T. Belluno 25.9.02, www.ilcaso.it, in motivazione: gli elementi convenzionali di cui all'art.2 costituiscono presupposto di applicazione della Convenzione; ... è la Convenzione e non la legge richiamata nell'atto costitutivo a stabilire se si tratta di *trust*). Ciò è fatto palese dall'art.5: la Convenzione non si applica – e quindi nemmeno la parte sul riconoscimento – se la legge applicabile al *trust* non prevede "l'istituto del *trust* o la categoria di *trust* in questione": se dunque si entra in una categoria di *trust* diversa da quella ex art.2 – e tale è il *trust* autodichiarato – non può esservi riconoscimento. L'art.11, parlando di riconoscimento del *trust* se costituito secondo la legge richiamata dal costituente, suppone, dunque e sempre, che si tratti di legge regolatrice di un *trust* conforme al tipo dettato dall'art.2

B) la seconda ragione ostativa al riconoscimento è che si tratta di un *trust* c.d. interno, dove l'unico elemento di internazionalità risiede nella legge applicabile: per il resto, i beni sono tutti situati in Italia, così come domicilio e residenza in Italia hanno il costituente, il *trustee* e il beneficiario. Vale allora l'art.13: il *trust*, i cui elementi più importanti sono strettamente connessi con Stati che ignorano l'istituto, non può da questi venir riconosciuto. Ad es. il T. Belluno 12.2.14, in www.ilcaso.it, ha escluso il riconoscimento di un *trust* interno, in situazione del tutto analoga alla presente.

Il T. Reggio Emilia, 21.8.07, ha invece ritenuto ammissibile il *trust* interno, purchè persegua interessi meritevoli di tutela, secondo il programma del disponente. Tuttavia, la valutazione di meritevolezza dell'interesse perseguito, così come quella di liceità o meno dello scopo, è estranea al controllo di cui all'art.13, fondato bensì su presupposti di carattere oggettivo e formale. Il giudizio sulla causa concreta rilevarebbe, semmai, a fini di sussunzione entro uno degli interessi protetti inderogabilmente dall'art.15, oppure entro la cornice delle norme di ordine pubblico dell'art.18.

Va da ultimo sottolineato che l'art.13 si riferisce allo Stato e non al giudice. E' da valutare se la norma sia irrilevante, siccome diretta ad altra autorità (anzichè giurisdizionale). Cass.10105/14 sottolinea proprio il dato letterale, ove l'art.13 sembra rivolgersi all'autorità statale. È però vero che l'Italia, ratificando la Convenzione, non ha esercitato il potere discrezionale conferitole dall'art.13. Quindi, non ha inteso vincolarsi al riconoscimento di *trusts* a carattere meramente interno. Il che non può non avere una ricaduta sull'attività interpretativa del giudice. Se l'Italia ha optato contro il vincolo di riconoscimento, e se, del resto, dall'art.13, vien fatto ricavare che non basta il solo art.11 - *id est*, il sol fatto che siasi voluta una legge straniera a regolare l'istituto - a concludere per il riconoscimento del *trust* interno, ecco che deve rimanere discrezionalità di giudizio. E l'esercizio di tale discrezionalità non può non condurre a esito negativo, tutte le volte in cui nessuno degli elementi significativi del *trust* denoti estraneità. Sul punto, esaustiva appare ancora la motivazione di T. Belluno, 12.2.14.

Essendovi precedenti contrari sulla questione (v. T. Reggio Emilia, cit.), e mancando un esatto precedente conforme in Cassazione, le spese di lite sono compensate.

p.q.m.

dichiara che il *trust* impugnato non può essere riconosciuto in Italia. Spese di lite compensate

Si comunichi.

Monza, 13 ottobre 2015

Il Giudice

dott. Alessandro Gnani

IL CASO.it

USO RICERCA E STUDI